



DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE  
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

**VISTA** la legge 14 luglio 2008, n. 121, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge n. 244”;

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172 “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”, che modifica e sostituisce il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** il D.P.R. 15.3.2017, n.57 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

**VISTO** il D.P.C.M. del 15 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 gennaio 2020, al n. 1, con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Lombardi l'incarico di Direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

**VISTO** il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106" e s.m.i. e in particolare l'articolo 101 comma 2, ai sensi del quale, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e ss., ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri attualmente esistenti "continuano ad applicarsi le norme previgenti";

**VISTO** il comma 3 del medesimo articolo 101 del predetto Decreto legislativo, secondo il quale il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione e fino alla sua operatività si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti del terzo settore ad uno dei registri previsti dalle normative di settore;

**VISTO** l'articolo 102 commi 1 e 4 del citato D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;

**VISTO** il decreto ministeriale 14 novembre 2001, n. 471, che regola le procedure d'iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel Registro nazionale, ed in particolare l'art. 5 riguardante l'iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni a carattere nazionale;

**VISTO** il decreto direttoriale del 6 settembre 2002, con il quale F.I.Te.L - Federazione Italiana Tempo Libero, con sede legale in Roma, Via Salaria n. 80, 00198 (RM), codice fiscale 97100030580, è stata iscritta al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. 34;

**VISTI** tra l'altro i decreti direttoriali n. 130/II/2012 del 1° agosto 2012, n. 416/II/2012 del 3 dicembre 2012, n. 16/II/2013 del 24 gennaio 2013, n. 63/II/2013 del 2 maggio 2013, n. 73/II/2014 del 14 maggio 2014, n. 126/II/2014 del 22 luglio 2014, n. 61/II/2015 del 22 maggio 2015, n. 83/II/15 del 7 agosto 2015, n. 42/II/2016 del 26 aprile 2016, n. 238/II/2017 del 2 agosto 2017, n. 57 del 10 maggio 2018, n. 148 del 26 luglio 2018, n. 329 del 13 novembre 2018, n. 74 del 19 aprile 2019, n. 86 dell'8 maggio 2019, n. 117 del 4 giugno 2019, n. 186 del 26 luglio 2019, n. 206 del 19 dicembre 2019, n. 229 del 23 dicembre 2019, 65 del 19 febbraio 2020, 109 del 26 marzo 2020, n. 223 del 10 giugno 2020, n. 227 del 24 giugno 2020, 257 del 29 luglio 2020, 286 del 13 agosto 2020, 366 del 30 ottobre 2020, 458 del 1 dicembre 2020 e 520 del 18 dicembre 2020, con i quali, su richiesta del legale rappresentante di F.I.Te.L., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del d.m. 471/2001, le associazioni ivi indicate, fatti salvi i casi di silenzio assenso ex art. 2, comma 3 del citato decreto, sono state iscritte al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di articolazioni territoriali o circoli affiliati alla predetta associazione;

**VISTA** la domanda n. 133/2020 pervenuta il 4 novembre 2020 (ns. prot. in pari data n. 34/11713) con la quale il legale rappresentante dell'associazione F.I.Te.L. ha certificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.M. 471/2001, l'appartenenza all'associazione nazionale di 3 ulteriori enti e la conformità dei relativi statuti al disposto della legge 383/2000, chiedendone l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di propri circoli affiliati;

**CONSIDERATO** che 1 ente risultava già iscritto al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, in qualità di circolo affiliato F.I.T.e.L. in virtù di altro decreto, adottato a seguito di precedente richiesta avanzata dall'ente nazionale e con riferimento al quale il procedimento avviato con la sopracitata domanda del 4 novembre 2020 deve ritenersi concluso, come comunicato dalla scrivente Direzione con nota n. 34/14419 del 23 dicembre 2020;

**VISTA** la nota n. 34/14337 del 22 dicembre 2020 con la quale questa Direzione ha chiesto chiarimenti e integrazioni in merito alle restanti 2 associazioni, con conseguente sospensione dei termini procedurali relativamente alle stesse, nonché il riscontro pervenuto in data 30 dicembre 2020 (ns. prot. in pari data n. 34/14595) con cui l'ente richiedente ha fornito i chiarimenti richiesti in merito alle 2 associazioni in questione;

**ESAMINATA**, la documentazione agli atti e considerato che l'associazione richiedente ha correttamente operato la certificazione di conformità dello statuto dei suddetti enti alla legge 383/2000, certificazione che ne consente l'iscrizione al Registro nazionale;

#### **DECRETA**

per quanto in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 7 comma 3, le seguenti associazioni:

- "CRAL INFN Frascati", c.f. 92001170585, con sede in Frascati (RM), Via Enrico Fermi, 40;
- "Anch'io", c.f. 10094220968, con sede in Sesto San Giovanni (MI), Via Mazzini, 33

sono iscritte, dalla data odierna, al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di circoli affiliati di F.I.Te.L – Federazione Italiana tempo Libero iscritta con il n. 34 al Registro predetto.

Le suddette associazioni sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni inderogabili di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i ai sensi dell'articolo 101, comma 2 dello stesso. Tali adeguamenti potranno essere effettuati entro il 31 marzo 2021, secondo quanto previsto dall'art. 4 novies del Decreto-Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 come convertito dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, ricorrendo alle cd. modalità semplificate.

IL DIRETTORE GENERALE  
Alessandro Lombardi

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*  
cf